



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 19/12/2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 695

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Polignano a Mare ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e della D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione in Polignano a Mare di una struttura turistico-alberghiera in loc. Ripagnola. Soc. "Gruppo Andidero s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e del D.lgs n. 267/2000 art. 34 in data 15.12.2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di POLIGNANO A MARE apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1479 del 30.10.2000 per la realizzazione di struttura turistico-alberghiera in POLIGNANO A MARE da parte delle Soc. "GRUPPO ANDIDERO S.r.l.", in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) ed adottato (P.R.G.);

VISTA la deliberazione no 5 del 11.1.2001, con la quale il Consiglio Comunale di POLIGNANO A MARE ha ratificato, ai sensi del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della Soc. "GRUPPO ANDIDERO S.r.l.", dovrà essere prodotta, al Comune, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO che, dagli elaborati del PUTT/P approvato con delibera di GR n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è così classificata:

- parte nell'ambito territoriale esteso, di tipo "E" valore Normale (aree a monte della SS 16) e come tale, per le opere ivi localizzate non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle N.T.A. del predetto PUTT/P per l'approvazione della variante urbanistica connessa all'A. di P. di cui innanzi;
- parte (aree a valle della SS 16) in ambiti territoriali estesi rispettivamente di valore rilevante "B", distinguibile "C" e relativo D; per dette aree, soggette all'acquisizione del citato parere di cui all'art. 5.03, lo stesso è stato rilasciato con delibera di G.R. n. 1705 del 29.10.2002;

VISTA la determinazione n. 46 del 6.05.2002 del dirigente del Settore Ecologia con la quale l'intervento turistico-alberghiero viene escluso dalla applicazione delle procedure di Via;

VISTO il citato D.lgs n. 267 del 18.8.2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti

variazioni alla strumentazione urbanistica vigente e adottata;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante al P R G vigente ed al P.R.G. adottato del Comune di POLIGNANO A MARE l'Accordo di Programma" per la realizzazione di struttura turistico-alberghiera da parte delle Soc. "GRUPPO ANDIDERO S.r.l." sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di POLIGNANO A MARE, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione urbanistica.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.

Bari, li 9 dicembre 2002

L'Assessore all'Urbanistica Il Presidente
Dott. Enrico Santaniello Dott. Raffaele Fitto
